



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Dec. n° 7/26

Proc. n° 6/26

Il giorno 27 maggio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

sul ricorso presentato in data 11.05.26 (integrazione motivi pervenuta in data 18.05.26) dal sig. Andrea MANTOVANI (pilota) e dal legale rappresentante pro tempore della “ASD Scuderia D’ETTORRE” sig. D’ETTORRE Marco - team di appartenenza - avverso la decisione del CdGD del 9.05.26 di esclusione dalla classifica di gara 1 del pilota MANTOVANI Andrea (n° 54) nella classe Supersport 600 – 1a prova CIV Supersport 600 - disputato presso il Motodromo del Mugello – per irregolarità tecnica *ex art.* 16.1.8 Regolamento Velocità 2026, per non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte riscontrata in sede di verifica tecnica.

Il G.S.N., letto il ricorso *ex art. 77 RdG*, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZVE002); e vista la relazione del Coordinatore del Comitato Tecnico F.M.I. sul predetto ricorso, ritenuta la sua competenza,

### **OSSERVA**

In data 11.05.2026 perveniva ricorso a questo GSN *ex art. 77 RdG* da parte di Mantovani Andrea – pilota - e dal suo team ASD Scuderia D'ETTORRE avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica di gara del pilota assunto in data 9.05.2026 dal CdGD al termine della 1a Prova CIV Supersport 600 NG – disputata al Mugello. Successivamente, in data 18.05.2026, perveniva integrazione dei motivi del ricorso, *ex art. 77 comma 2° RdG*, da parte dei ricorrenti, con specifica istanza di accesso agli atti. Sulla richiesta formulata dai ricorrenti di accesso agli atti questo GSN ha deciso con autonomo provvedimento di rigetto della detta istanza comunicato alle parti in data 22.05.2026.

Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato è stato assunto dal CdGD al termine del 2° round della 1a prova CIV Supersport 600 NG (cod. manif. NAZVE002), dove il pilota Mantovani Andrea – della Scuderia D'ETTORRE – è giunto primo. In sede di verifica in parco chiuso il primo Commissario

Tecnico, al termine di specifica verifica, ha constatato l'irregolarità della moto relativa al parafango anteriore della Ducati di gara, in quanto era rivestito in fibra di carbonio, materiale vietato dall'art. 13.1.2 del Regolamento Tecnico Supersport (RTSSP). La norma prevede infatti che *“la carenatura, la sella, il parafango anteriore e tutte le sovrastrutture, inclusi gli eventuali profili aereodinamici, possono essere sostituiti da duplicati estetici di materiale diverso purchè conformi a quanto stabilito nel RTGS. L'uso della fibra di carbonio e/o il kevlar è ammesso solo per il rinforzo di fori o zone particolarmente sollecitate e per gli eventuali profili aereodinamici”*. Pertanto per questi motivi, come risulta in atti, su segnalazione del detto CT, veniva comminata dal CdGD al pilota Mantovani Andrea la sanzione della esclusione dalla classifica di gara, *“ Come da comunicazione del CT si esclude dalla classifica di gara 1 il pilota Mantovani Andrea n° 54 della classe Supersport 600 per irregolarità tecnica come descritto dall'art. 16.1.8 non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte riscontrate in sede di verifica tecnica”*.

Il ricorso si basa sostanzialmente su due motivi: 1) erronea valutazione dei fatti; 2) erronea applicazione dell'art. 13.1.2 del Regolamento Tecnico Supersport (RTSSP). Per quanto attiene il primo motivo si precisa che l'intero ricorso dimostra che fosse assolutamente ben chiaro ai ricorrenti, sin dalla valutazione avvenuta in parco chiuso al termine del round 2, che il CT avesse ritenuto il

parafango anteriore della moto del pilota Mantovani non rispondente al regolamento in quanto realizzato – ricoperto – in fibra di carbonio, materiale vietato, se non nei limiti stabiliti dalla soprarichiamata norma. Tale considerazione discende dalla lettura della stessa impugnazione, espressa sia nel ricorso principale che nella integrazione dei motivi depositata successivamente. La stessa documentazione allegata al ricorso ruota sulla natura del rivestimento del parafango della moto, e su nessun altro elemento. Ma vi è di più in quanto in atti è presente la comunicazione del 1° Commissario Tecnico, sulla quale è stato assunto appunto il provvedimento di esclusione dal CdGD, che è assolutamente esaustiva, e motivata sul punto, riportando specificamente la motivazione della contestazione al pilota, per l'appunto nella stessa si legge: *“Oggetto irregolarità tecnica art. 13.1.2 Regolamento Tecnico Supersport.*

*Si comunica che al termine di gara 1 della classe Supersport sul motociclo n° 54 di Mantovani Andrea si riscontrava, in regime di parco chiuso, la presenza del parafango anteriore in fibra di carbonio. Si propone l'esclusione per irregolarità tecnica.”*

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non si ritiene accoglibile il motivo sub 1 non essendovi stata alcuna omissione nella motivazione del provvedimento di esclusione assunto dal CdGD su segnalazione del CT, essendo quest'ultimo motivato, specifico ed esaustivo della natura della irregolarità rilevata, con

specifica indicazione del componente (parafango anteriore) oggetto della contestazione, ed inoltre viene specificamente riportata la norma violata (art.16.1.8). Ma in ogni caso era ben nota al pilota, ed al suo team, la contestazione relativa al parafango anteriore mossa dal CT prima, in sede di parco chiuso, e contenuta poi nel provvedimento del CdGD, pertanto non vi è stato alcuna compromissione del diritto di difesa essendo perfettamente nota al pilota e al team la irregolarità sulla quale si basa il provvedimento sanzionatorio. Anche la parte del ricorso relativo alla tempistica del rilievo della irregolarità da parte degli Ufficiali di Gara è senza pregio alcuno, essendo stata la verifica condotta in regime di parco chiuso alla fine della gara, come prevede il regolamento. Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere rigettato per i motivi riportati.

Passando a trattare il secondo motivo del ricorso, la tesi difensiva si incentra sulla erronea applicazione dell'art. 13.1.2 del RTSSP, in quanto il parafango della moto di gara, a giudizio dei ricorrenti, non era ricoperto in fibra di carbonio, o altro materiale vietato dal regolamento, ma bensì in aviofibra – ossia fibra di vetro impregnata di resina, materiale consentito dal regolamento tecnico. A riprova di quanto riportato nel suddetto motivo del ricorso, vengono allegata una fattura del 5.05.26 della società ArtGlass srl relativa a decorazione completa carenatura vs moto con l'utilizzo di vinile adesivo - decorazione completa parafango vs moto con cubatura texture effetto carbonio, una

dichiarazione – datata 11.05.26 - di un socio della società Plastic Bike che dichiara che il parafango è stato realizzato in aviofibra, con scheda del materiale stesso, accompagnata dalla relativa fattura. Dalla lettura della detta documentazione si comprende che un parafango di una moto Ducati, certamente ordinata dalla Scuderia D'Ettorre, sarebbe stato realizzato in aviofibra. Ebbene tale documentazione non è sufficiente a provare che il parafango realizzato dalla Plastic Bike in aviofibra sia certamente, e senza dubbio alcuno, quello montato poi sulla moto del pilota Mantovani nel corso del 2° round della 1a Prova CIV Supersport 600 disputata al Mugello in data 9.05.26. Tale riflessione è confortata dalla circostanza che nella detta documentazione non è riportato nessun numero seriale o altro elemento certo di identificazione del componente, né della moto su cui sarebbe stato montato. Negli atti allegati al ricorso si descrive di lavori grafici eseguiti su un parafango genericamente, senza elementi identificativi certi, pertanto si ritiene che tale documentazione non sia probante ai fini della decisione. Inoltre il dato del riscontro *de visu* effettuato dagli Ufficiali di Gara sul detto componente è assolutamente fondante. Difatti a seguito di verifica in parco chiuso, subito dopo la prova, il primo Commissario Tecnico ha rilevato che il parafango anteriore della moto n° 54 presentava caratteristiche riconducibili alla fibra di carbonio, materiale il cui utilizzo è vietato dal Regolamento Tecnico Supersport 2026 (art. 13.1.2) salvo limitati impieghi per rinforzi strutturali localizzati o profili aerodinamici.

Le analisi visive, e i controlli effettuati non solo dal primo Commissario Tecnico, ma anche da altri commissari tecnici congiuntamente al Coordinatore della Commissione Tecnica F.M.I., presente sul circuito, in sede di parco chiuso, hanno escluso che si trattasse di un semplice rivestimento estetico ottenuto tramite cubicatura, come sostenuto nel ricorso. Sul componente – parafango anteriore - sono infatti state individuate tipiche imperfezioni dei materiali compositi, tra cui vuoti nella resina, accumuli di materiale polimerizzato, sovrapposizioni di tessuto e riflessi tridimensionali propri della fibra di carbonio, che escludono che il componente sia stato realizzato in aviofibra o altri materiali non vietati.

Dall'analisi del detto componente i Commissari Tecnici hanno quindi concluso che il parafango fosse rivestito in fibra di carbonio, e che tale materiale fosse stato utilizzato oltre i limiti consentiti dal regolamento, poiché esteso all'intero componente e non soltanto alle zone soggette a particolare sollecitazione o a profili aereodinamici.

Ma l'elemento che appare del tutto determinante della questione è la relazione tecnica, depositata in atti, redatta dal Coordinatore Commissione Tecnica FMI, che come già detto, era presente sul circuito ed ha avuto modo di visionare di persona il parafango oggetto della contestazione. Questi ha rilevato una serie di elementi che propendono per l'utilizzo della fibra di carbonio nella realizzazione del componente. In particolare si riportano le osservazioni del Coordinatore

Commissione Tecnica, che riproduce alcune foto indicando dei particolari del parafango, fotografato all'atto della verifica sul circuito dal primo CT, dove sono stati messi in rilievo alcuni elementi che denotano l'utilizzo della fibra di carbonio nella realizzazione del componente.

Nella relazione sono inoltre riportati degli elementi di valutazione che certificano l'uso della vietata fibra di carbonio nel rivestimento del componente, come riportato nei commenti alle foto, dove vengono indicati specificamente i dati tecnici che certificano con assoluta certezza che il parafango in questione sia stato realizzato in fibra di carbonio e non, come sostenuto nel ricorso, in aviofibra. Nella stessa relazione tecnica si legge di altre caratteristiche estetiche che lo identificano come certamente realizzato in fibra di carbonio. In particolare il tessuto di fibra presenta difettosità del processo di realizzazione, deformazioni nei cambi di direzione e curvature peculiari e inoltre la fibra di carbonio è componente tridimensionale con riflessi cangianti al variare dell'angolo di osservazione e/o di esposizione alla luce diretta, tutte caratteristiche che non sono presenti in materiali diversi, come ad esempio la pellicola applicata per cubicatura.


Si riporta la parte della consulenza tecnica relativa alle foto dove sono riportati i particolari che dimostrano che il componente è stato realizzato, o comunque ricoperto, di fibra di carbonio. Si riportano inoltre le conclusioni della stessa relazione.



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Settore Tecnico – Sportivo  
Commissione Tecnica

Come possibile vedere dalle immagini, e come constatato dal sig. Barbarito in fase di verifica, la superficie del componente presenta difettosità tipiche del processo di stampaggio di componenti in materiale composito, in particolare è possibile notare dei vuoti nel riempimento della resina in alcuni punti della trama del composito (dettaglio 1) e la presenza di eccesso di resina polimerizzata in zone in cui il composito non ha perfettamente aderito allo stampo (dettaglio 2). È possibile notare inoltre la zona di sovrapposizione di due fogli di materiale composito (dettaglio 3).



**Dettaglio 3**



**Dettaglio 2**



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Settore Tecnico – Sportivo  
Commissione Tecnica

Altre caratteristiche estetiche che si differenziano tra l'applicazione di una pellicola "effetto carbonio" dal reale materiale composito sono le seguenti:

- La pellicola è una ripetizione di un'immagine sempre uguale (pattern) senza difettosità, il tessuto di fibra presenta naturali difettosità di processo;
- L'applicazione della pellicola genera effetti di *warping*, ovvero deformazioni dell'immagine in prossimità di cambi di piano e/o curvature, l'applicazione del tessuto in fibra presenta anche delle deformazioni ma ben diverse e distinguibili, e comunque coerenti con la fisica del componente:
- La fibra di carbonio è un componente tridimensionale, la sovrapposizione delle fibre genera riflessi cangianti al variare dell'angolo di osservazione e/o d'incidenza della luce diretta, al contrario, la pellicola applicata per cubatura è un'immagine 2D.

A seguito di tali valutazioni, possibili grazie alla competenza ed esperienza dei commissari tecnici del Campionato Italiano Velocità, è stato possibile identificare il materiale con cui il parafango era realizzato, confermando che si trattasse, almeno in parte, di fibra di carbonio, e che tale materiale è stato adoperato fuori dai limiti del regolamento in quanto applicato su tutto il componente e non esclusivamente sulle zone in cui erano presenti fori o comunque sollecitazioni elevate.

Ing. Gianluca Aquilia

Coordinatore Commissione Tecnica

Nella relazione tecnica redatta dal Coordinatore della Commissione Tecnica FMI, riportata nella presente motivazione, si conclude per la realizzazione del parafrangente anteriore della moto n° 54 in fibra di carbonio, almeno in parte, materiale vietato fuori dai limiti indicati dal regolamento, quindi anche il secondo motivo del ricorso è da rigettare per considerazioni svolte.

Alla luce della presente motivazione l'adozione del provvedimento di esclusione dalla classifica della gara 1 CIV Supersport 600 – Mugello 9.05.26 - del pilota Mantovani Andrea assunto dal CdGD, su comunicazione del CT, è perfettamente giustificato dalla violazione del combinato disposto degli artt. 13.1.2 del Regolamento Tecnico Supersport (RTSSP) e 16.1.8 del Regolamento Velocità 2026.

Pertanto, dalle considerazioni svolte, dalla documentazione ufficiale in atti, in particolare dalla valutazione riportata nella relazione tecnica in atti redatta dal Coordinatore Commissione Tecnica F.M.I., a cui questo GSN si riporta integrandola nella presente motivazione, dall'assenza di elementi oggettivi di prova contraria prodotta nell'impugnazione, e sua integrazione, dai ricorrenti, il Giudice Sportivo Nazionale **RIGETTA** il ricorso.

Depositata il 27 maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

*ell.*

(Avv. Luigi Musolino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mantovani Andrea,
- Scuderia D'ETTORRE;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.